

(N. 2773)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore BOSCO LUCARELLI

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 14 GENNAIO 1953

Modifica all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1949 n. 983, relativa alla soppressione del ruolo degli aiutanti delle Cancellerie e Segreterie giudiziarie.

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 24 dicembre 1949, n. 983, sopprime il ruolo degli aiutanti delle Cancellerie e Segreterie giudiziarie e ne dispose il passaggio nei ruoli dei funzionari delle Cancellerie e segreterie giudiziarie.

Nella detta legge, si ritenne equo sancire (art. 4) che gli aiutanti di grado X e IX fossero inquadrati nel gruppo B) col grado di origine, e che il servizio prestato nel ruolo degli aiutanti venisse computato per due terzi (art. 5) ai fini delle successive promozioni ai gradi X e IX in favore di coloro che, all'atto dell'applicazione della legge, risultavano inquadrati nel grado XI, iniziale del Gruppo B.

Ora se dovesse applicarsi a detti funzionari il disposto dell'articolo 6 del regio decreto 2 maggio 1940, n. 367, con cui si sancisce che è necessario che siano trascorsi almeno due anni dalla data in cui gli impiegati entrarono effettivamente a far parte del ruolo al quale appartengono, verrebbe frustrato il disposto di detto articolo 5 della legge 24 dicembre 1949, n. 983.

Onde si appalesa opportuno modificare il detto articolo 5 della legge 24 dicembre 1949, n. 983, perchè esso sia operante.

Per cui si propone la seguente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

*Articolo unico.*

Nell'applicazione della disposizione dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1949, n. 983, i due terzi del servizio prestato nel ruolo degli aiutanti sono operanti senza tener conto del disposto di cui all'articolo 6 del regio decreto 2 maggio 1940, n. 367, o di altra disposizione limitativa prevista dagli ordinamenti in vigore.